

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA
DIPPS.333A.UC@PECPS.INTERNO.IT

OGGETTO: GAMBALE ANTONIO C/ MINISTERO DELL'INTERNO (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. I-QUATER, N.R.G. 10598/2019) – NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. I-QUATER, DECR.MON.CAUT., 19 OTTOBRE 2019, N. 6766)

Il sottoscritto avv. Giacomo Romano, nella qualità di difensore del Sig.

COGNOME	NOME	NATO/A A	IN DATA	CODICE FISCALE
GAMBALE	ANTONIO	AVELLINO	17/06/1990	GMBNTN90H17A509B

PREMESSO CHE

- Con ricorso promosso innanzi al T.A.R. Lazio-Roma il Sig. in epigrafe indicato ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento datato 3 agosto 2019, reso dalla Commissione medica del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, recante ad oggetto <<Assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – del 26 maggio 2017>> e consegnato in pari data, mediante il quale la citata Commissione Medica ha dichiarato l'odierno ricorrente non idoneo per il citato concorso, sull'asserito presupposto di <<tatuaggi in fase di rimozione su parti del corpo non coperte dall'uniforme (III medio superiore, regione mediale del braccio sinistro, di dimensioni complessive cm 16 x 6 cm e regione volare polso sinistro, di dimensioni complessive di cm 2,5) ai sensi dell'art. 3 comma 2, riferimento Tabella 1, punto 2 lett. b) del D.M. 30/06/03, n. 198>>; b) di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente ivi incluse le <<Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico - fisici,>> pubblicate in data 7 maggio 2019 sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente, nonché, per quanto di interesse, dell'art. 7 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 e, se e per quanto occorra, dell'art. 3, co. 2, riferimento Tab. 1, punto 2, lett. b), D.M. 30.06.2003 n. 198.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

Il ricorrente ha agito anche per l'adozione di misure cautelari monocratiche altresì instando per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di convocazione alla partecipazione alla successiva prova del suddetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

- Con il suddetto ricorso sono state articolate le seguenti censure.

I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, D.M. 30 giugno 2003 n. 198; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del bando di concorso; Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità; Travisamento dei fatti e carenza assoluta dei presupposti; Difetto di motivazione, difetto di istruttoria e sproporzionalità nell'azione amministrativa

L'Amministrazione è incorsa nel caso di specie in un palese travisamento dei fatti atteso che i "tatuaggi" in esame, di dimensioni comunque modeste, risultano assolutamente invisibili, atteso che gli stessi, essendo situati sulla sul bicipite e polso sinistro del ricorrente, si trovano su una zona del corpo completamente ricoperta dall'uniforme d'ordinanza; tale circostanza appariva già pienamente evidente al momento dell'accertamento di idoneità e l'Amministrazione avrebbe, pertanto, dovuto subito rilevarla unitamente alla circostanza che vedeva in corso di svolgimento un trattamento medico finalizzato alla completa rimozione del tatuaggio.

Inoltre, il provvedimento di esclusione non chiarisce in quale modo la localizzazione risulti <<non coperta dall'uniforme>>, anche considerando l'uniforme estiva, atteso che la stessa, notoriamente, non lascia scoperta tutta la considerata porzione del braccio indicata nell'accertamento e considerato, altresì, che la suddetta uniforme è utilizzabile solo per l'attività interna alla sede di servizio e, pertanto, la visibilità dei "tatuaggi" è comunque interdetta alla collettività.

- Con Decreto Presidenziale n. 5439 del 7 agosto 2019 <<...considerato prevalente il pregiudizio del ricorrente...>> è stata disposta <<l'ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali>>.

- Con Ordinanza Cautelare n. 5881 del 12 settembre 2019 il predetto Decreto Presidenziale è stato confermato <<...Considerata la gravità del pregiudizio cui sarebbe esposta parte ricorrente nelle more della decisione di merito, ravvisabile nell'esclusione

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

dal concorso, difficilmente riparabile in tempi compatibili con la definizione del ricorso; Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso presenta profili di fondatezza, trattandosi di tatuaggi in parte coperti dall'uniforme di servizio e, per il resto, di dimensioni trascurabili, oltre che in corso di rimozione...>>.

- Con successivo ricorso per motivi aggiunti, poi, il Sig. in epigrafe indicato ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contemplano il nominativo dell'odierno ricorrente; b) di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente.

Il ricorrente ha agito anche per l'adozione di misure cautelari monocratiche altresì instando per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di ammissione alla prosecuzione dell'*iter* selettivo nonché, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di *chance*, con interessi e rivalutazione, come per legge.

- Con il suddetto ricorso sono state articolate censure di illegittimità derivata nonché vizi autonomi con riferimento alla violazione e/o elusione del giudicato cautelare di cui alla citata Ordinanza cautelare n. 5881 del 12 settembre 2019.

- Con Decreto Presidenziale n. 6766 del 19 ottobre 2019 <<...*Considerato che il ricorrente è già stato ammesso, con riserva, alla prosecuzione del concorso, essendo stata adottata l'ordinanza cautelare n. 5881 del 12 settembre 2019; Ritenuto, pertanto, di non dover disporre ulteriori misure cautelari urgenti; Ritenuto, peraltro, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dei candidati ammessi al corso di formazione mediante la notifica per pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero di contraddittori necessari e della difficoltà di individuazione nominativa degli stessi, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza; a tale*

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine di giorni quaranta, decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione...>>.

Tanto premesso, il sottoscritto avv. Giacomo Romano, nella qualità anzidetta

CHIEDE

in esecuzione del sopra indicato Decreto, ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, che sia disposta sul sito *internet* della Amministrazione resistente la pubblicazione degli atti allegati alla presente così di seguito nominati: 1) Decreto Presidenziale n. 6766 del 19.10.2019.pdf; 2) Decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 pubblicato in data 13 agosto 2019.pdf; 3) Allegato 1 - Elenco aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione.pdf; 4) Allegato 2 - Elenco aspiranti da avviare al corso di formazione.pdf

Si resta in attesa di ricevere un attestato di avvenuta pubblicazione della notifica, comunque da effettuarsi non oltre **giorni 40 (quaranta)** dalla data del 19.10.2019, in modo da poter procedere al tempestivo deposito presso il T.A.R. Lazio, sede di Roma entro i termini perentori di cui al Decreto Presidenziale n. 6766/2019.

Afragola – Roma, 19 ottobre 2019

F.to digitalmente
Avv. Giacomo Romano